

14 ottobre Riforma Cicli

Il 14 ottobre 2005 gli ultimi due decreti legislativi previsti dalla [legge delega 28 marzo 2003, n. 53](#), relativi alle [norme generali in materia di formazione degli insegnanti](#) ed alle [norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione](#), dopo aver superato la Conferenza Unificata ([14 luglio 2005](#) e [15 settembre 2005](#)) ed aver acquisito il parere favorevole da parte delle 7e Commissioni di Senato ([28 settembre 2005](#)) e Camera ([11 ottobre 2005](#)), entro il termine ultimo del 17 ottobre, arrivano all'approvazione definitiva dal parte del [Consiglio dei Ministri](#).

Di seguito i comunicati stampa del MIUR del 14 ottobre 2005:

Riforma sul secondo ciclo: la sperimentazione dopo la definizione di tutti i passaggi normativi. In seguito all'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo sul secondo ciclo, il Ministro Letizia Moratti, relativamente alla sperimentazione della riforma, precisa che il decreto approvato stamani non contiene riferimenti ad una data precisa, ma stabilisce che "sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il medesimo Ministero non promuoverà sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica".

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto sul secondo ciclo attuativo della legge 53/03. Viene ridisegnato dopo 80 anni il secondo ciclo di istruzione e formazione, articolato in percorsi liceali (che rilasciano diplomi liceali) e percorsi di istruzione e formazione professionale (che rilasciano qualifiche e diplomi professionali).

L'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del decreto sul secondo ciclo viene a completare il quadro degli atti normativi attuativi della legge 53/03.

In coerenza con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2010, il decreto interviene a modificare gli attuali ordinamenti della scuola secondaria superiore, prevedendo otto tipologie liceali, e modifica gli attuali assetti della formazione professionale regionale, configurando il sistema dell'istruzione e formazione professionale di rilevanza nazionale ed europea.

Filosofia delle scelte

Investimento sull'istruzione e formazione dei giovani per favorire la crescita personale, culturale e professionale in linea con le politiche del capitale umano, assicurando loro conoscenze, abilità, capacità e competenze adeguate per essere cittadini attivi, in grado di concorrere al progresso materiale e spirituale del Paese (art. 4 Cost.) e dell'Unione Europea. Articolazione unitaria del sistema, comprendente il sistema dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, assicurando competenze di base comuni finalizzate all'armonica interazione tra i due sistemi.

Potenziamento della libertà di scelta degli studenti e delle famiglie, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e di vincoli nazionali e regionali, a garanzia dell'unità e qualità del sistema.

Flessibilità strutturale e personalizzazione educativa, metodologica e didattica dei percorsi, a garanzia del successo formativo e del diritto all'apprendimento.

Orientamento e personalizzazione attraverso il portfolio delle competenze, il riconoscimento dei crediti e la reversibilità delle scelte garantita e assistita lungo tutto il percorso formativo.

La realizzazione, in un'unica sede, di percorsi liceali e percorsi dell'istruzione e formazione professionale, sulla base di apposite convenzioni fra le istituzioni scolastiche e formative.

In particolare, i percorsi liceali vocationali possono raccordarsi, ferme restando le rispettive identità ordinamentali e curricolari, con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, costituendo, insieme, centri polivalenti denominati "Campus" o "Poli formativi".

Il sistema dei licei si connota per il carattere prevalentemente propedeutico dei relativi percorsi rispetto alla prosecuzione degli studi a livello post-secondario, in ambito accademico e non. In particolare, i cosiddetti licei "vocazionali" assolvono anche ad una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.

Il sistema dell'Istruzione e formazione professionale si connota per il carattere prevalentemente terminale dei relativi percorsi rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

Il sistema dell'IFTS, Istruzione e formazione tecnica superiore, si connota per il carattere terminale dei relativi percorsi rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Valorizzazione della professionalità docente (da esecutiva a progettuale, fino alla responsabilità della certificazione delle competenze).

Potenziamento della competenza nella lingua inglese ed in una seconda lingua europea, con la possibilità, rimessa alla scelta dello studente, di acquisire per l'inglese una padronanza linguistica a livello di lingua madre.

Integrazione tra teoria e pratica (laboratorialità, alternanza scuola-lavoro); sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie.

Valutazione nazionale degli apprendimenti e valutazione di sistema.

Superamento della frammentazione e razionalizzazione dei percorsi sperimentali in atto nella scuola secondaria di secondo grado. (segue scheda)

Ordinamenti vigenti e sperimentazioni in atto

Istituti secondari superiori statali **n. 4.876**

Istituti secondari superiori non statali **n. 1.737**

TOTALE **n. 6.613**

Tipologia istituti	n. istituti	N. sperimentazioni attivate
Licei classici	650	641
Licei linguistici	210	198
Licei pedagogici	524	524
Licei scientifici	1049	1042
Istituti professionali	1509	11
Licei artistici	122	112
Istituti d'arte	181	200
Istituti tecnici	2368	2298

Aspetti comuni dei due sistemi del secondo ciclo

PRINCIPI:

- l'unitarietà del sistema, all'interno del diritto-dovere all'istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
- finalità comuni ad entrambi i sistemi (art. 2, co. 1 lett. b) legge 53/2003), garantite da un medesimo Profilo educativo culturale e professionale dello studente per i due sistemi
- possibilità di passaggi tra tutti i percorsi, garantita da un sistema di crediti e di certificazioni per qualsiasi segmento del secondo ciclo frequentato con esito positivo e assistita da apposite azioni di sostegno approntate dalle istituzioni scolastiche e formative
- alternanza scuola lavoro per entrambi i sistemi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
- raccordo dei percorsi del secondo ciclo con i livelli di uscita dal 1° ciclo e con i successivi gradi di formazione superiore, in uscita.

In particolare per il 1° ciclo è stato previsto:

- il potenziamento dell'orario di insegnamento della lingua Inglese e della Tecnologia.
- La quota oraria destinata all'insegnamento dello strumento musicale nelle attuali scuole medie ad indirizzo musicale viene resa obbligatoria, per gli studenti che ne facciano richiesta, al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei licei musicali.
- La integrazione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento delle Scienze nella parte relativa allo studio dei processi di evoluzione.

Caratteristiche del sistema liceale (norme generali):

finalità e durata. I licei hanno una durata di 5 anni, si articolano in 2 + 2 + 1, si concludono con l'esame di Stato. Il titolo di studio conclusivo, oltre ad essere condizione di accesso all'istruzione terziaria, ha valore legale a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento vigente.

L'ammissione al 5° anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Specificazione dell'asse culturale proprio di ciascun liceo (artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane) nell'ambito dei principi generali.

organizzazione educativa e didattica. Modalità di personalizzazione dei percorsi, funzioni di tutorato, determinazione dei livelli di flessibilità rimessi all'autonomia delle scuole, alla scelta degli studenti e delle famiglie ed al raccordo con il territorio.

valutazione e scrutini. Frequenza obbligatoria, da parte dello studente, di $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale ai fini della validità dell'anno; valutazione del comportamento; criteri di ammissione al periodo didattico successivo.

esame di Stato. Prove sia nazionali sia di istituto coerenti con il Profilo educativo culturale e professionale e agli obiettivi specifici di apprendimento del corso.

Piani di studio dei licei

I piani di studio dei licei si articolano in:

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente

Attività e insegnamenti facoltativi

Per i licei vocationali che si articolano in indirizzi nel secondo biennio e nel 5° anno sono previsti

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo connotati da una forte presenza di laboratori.

Caratteristiche del sistema dell'Istruzione e formazione professionale (livelli essenziali)

Vengono indicati i livelli essenziali di prestazioni garantiti dallo Stato e assicurati dalle Regioni nell'accREDITAMENTO delle istituzioni formative e nella organizzazione dell'offerta formativa, in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Essi riguardano:

- l'offerta formativa in relazione al soddisfacimento della richiesta di frequenza degli studenti e delle loro famiglie (art. 16);
- l'orario minimo annuale e l'articolazione dei percorsi formativi (almeno 990 ore annue), di cui $\frac{3}{4}$ a frequenza obbligatoria e percorsi sia triennali che quadriennali (art. 17);
- gli obiettivi generali e il profilo educativo, culturale e professionale comune al sistema dei licei; i percorsi sono riferiti a figure di differente livello relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza Unificata, che potranno articolarsi ulteriormente a livello territoriale
- gli standard minimi dei percorsi formativi; riguardano le competenze linguistiche (italiano, inglese e una seconda lingua comunitaria), competenze scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche, religione cattolica e scienze motorie.
- prosecuzione degli studi e della formazione a livello terziario. Sono assicurati raccordi con l'anno integrativo per sostenere l'esame di Stato per accedere all'università e con il sistema di IFTS
- i requisiti dei docenti: abilitati all'insegnamento ovvero esperti con 5 anni di esperienza nel settore professionale di riferimento.
- la valutazione e certificazione delle competenze: al termine dei percorsi triennali è rilasciato il certificato di qualifica professionale; al termine di quelli quadriennali, il diploma professionale. Entrambi hanno validità nazionale ed europea.

Al termine dei percorsi IFTS è rilasciato il diploma professionale di tecnico superiore.

- le strutture formative ed i relativi servizi: sono previsti i requisiti relativi alle capacità gestionali, all'adeguatezza delle strutture didattiche e logistiche, anche per la realizzazione di stage e tirocini.
- i passaggi tra i sistemi: sono assicurati i passaggi tra i percorsi dell'Istruzione e formazione professionale e tra questi ed i licei, e viceversa.
- la valutazione di sistema: l'INVALSI valuta il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Profilo educativo culturale e professionale atteso.

Processo di attuazione

L'attivazione delle prime classi dei percorsi liceali e del primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale avverrà dall'anno scolastico e formativo 2007-2008.

Per i percorsi liceali è necessario procedere mediante provvedimenti del Ministro dell'Istruzione, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni, a:

Definizione della tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore vigenti nei percorsi liceali previsti dalla riforma.

Definizione della tabella di corrispondenza dei titoli di studio.

Incremento, fino al 20% della quota oraria dei piani di studio rimessa all'autonomia scolastica nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni.

Per i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale ciascuna Regione adotterà una specifica disciplina nel rispetto dei livelli essenziali e previa definizione, con accordi in Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:

Individuazione delle figure di differente livello relative ad aree professionali articolabili in specifici profili professionali sulla base del fabbisogno del territorio

Fissazione degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche) necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna figura professionale.

Definizione degli standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

Il coordinamento dell'attuazione della riforma a livello nazionale è garantito da specifiche intese in sede di Conferenza Unificata.

L'attuazione della riforma nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale è assicurata in modo graduale mediante norme che determinano le condizioni di passaggio.

Documenti nazionali allegati al decreto

Profili

Indicazioni nazionali

Profilo educativo culturale e professionale dello studente alla fine del secondo ciclo comune al sistema dei licei e al sistema della IFP

Profilo educativo culturale e professionale dello studente alla fine del secondo ciclo specifico per le diverse tipologie liceali

Le indicazioni nazionali comprendono:

Obiettivi generali del processo formativo

Obiettivi specifici di apprendimento, in riferimento alle tipologie degli 8 licei

Piani di studio

Quadri orario

I nuovi percorsi liceali

I percorsi liceali si articolano in otto tipologie

- LICEO ARTISTICO
- LICEO CLASSICO
- LICEO ECONOMICO
- LICEO LINGUISTICO
- LICEO MUSICALE E COREUTICO
- LICEO SCIENTIFICO
- LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- LICEO TECNOLOGICO

Liceo Artistico - Si articola in tre indirizzi:

- Arti figurative
- Architettura, Design e Ambiente
- Audiovisivo, Multimedia e Scenografia

Liceo Economico - Si articola in due indirizzi:

- Economico Aziendale
- Economico Istituzionale

L'indirizzo Economico Aziendale prevede i seguenti settori rimessi alla libera scelta dello studente:

- Settore filiera moda
- Settore agro-alimentare
- Settore dei servizi creditizi-finanziari
- Settore del turismo

L'indirizzo Economico istituzionale, prevede i seguenti settori rimessi alla libera scelta dello studente:

- Settore della ricerca e della innovazione
- Settore internazionale
- Settore della finanza pubblica
- Settore della pubblica amministrazione

Liceo Tecnologico - Il Liceo Tecnologico si articola in 8 indirizzi:

- Meccanico - Meccatronico
- Elettrico Elettronico
- Informatico, Grafico e Comunicazione
- Chimico e Materiali
- Tecnologie tessili, dell'Abbigliamento e della Moda
- Produzioni Biologiche e Biotecnologie alimentari
- Costruzioni, ambiente e territorio
- Logistica e Trasporti

Le principali novità introdotte in sede di approvazione definitiva del provvedimento sul secondo ciclo

- i è accentuata la natura vocazionale e professionale dei licei ad indirizzo: liceo economico, liceo artistico e liceo tecnologico. Fermo restando il monte ore complessivo, è aumentato l'orario destinato alle attività di indirizzo, finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, compensando l'aumento con la diminuzione dell'orario destinato agli insegnamenti generali. Aumenta, inoltre, lo spazio dato alle attività di laboratorio, ai percorsi in alternanza scuola-lavoro e ad iniziative di studio-lavoro e di stage. I settori del liceo economico si sono arricchiti nel settore del credito, e tra gli indirizzi del liceo tecnologico sono state inserite la grafica e la moda.
- Il decreto introduce modifiche alle disposizioni di raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo, prevedendo
 - un'ora di tecnologia obbligatoria in più nella scuola secondaria di primo grado, così da portare l'insegnamento obbligatorio di tecnologia a due ore, con corrispondente diminuzione di un'ora facoltativa;
 - la possibilità per gli studenti di rafforzare l'apprendimento dell'inglese, destinando a tale fine le ore previste per la seconda lingua comunitaria. Tale scelta, effettuata nella scuola secondaria di primo grado, prosegue anche nei licei, e consente, unitamente all'incremento di un'ora obbligatoria di inglese nel primo ciclo, già introdotta dal decreto in prima lettura, di acquisire una padronanza dell'inglese pari a quella della lingua madre.
- Mentre la prima stesura del decreto si limitava agli aspetti ordinamentali, il testo sottoposto all'esame definitivo del Consiglio dei Ministri disciplina il percorso attuativo della riforma, individuando gli adempimenti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali coerentemente con l'assetto delle competenze ad essi rispettivamente attribuite dal nuovo titolo V della Costituzione.

- Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a definire con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata:
 - le tabelle di confluenza dei vecchi percorsi di istruzione secondaria superiore nei nuovi percorsi liceali;
 - le tabelle di corrispondenza dei vecchi titoli di studio con quelli in uscita dei percorsi liceali;
 - l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni.
- Le Regioni dovranno fornire indicazioni per la trasformazione dei vecchi istituti scolastici nei nuovi licei, nell'ambito della programmazione della rete scolastica cui devono provvedere raccordando in un piano complessivo la programmazione delle province. Inoltre, le Regioni dovranno disciplinare con proprie leggi regionali i percorsi di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dal decreto.
- L'unitarietà e omogeneità nazionale del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale e la valenza nazionale dei titoli sono assicurati, oltre che dai livelli essenziali, da accordi in Conferenza unificata che definiranno:
 - le figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
 - gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale;
 - gli standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
- Al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione si provvederà con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, in stretta correlazione con l'attuazione, da parte delle Regioni, degli adempimenti di loro competenza. Nel frattempo, le Regioni continueranno a svolgere i corsi di istruzione e formazione professionale sperimentali realizzati sulla base dell'accordo in Conferenza unificata del 19 giugno 2003; e lo Stato assicurerà l'istruzione professionale attraverso i corsi degli istituti professionali di Stato, che continueranno a rilasciare le qualifiche professionali.
- Le sperimentazioni verranno promosse e avviate dal MIUR una volta completati gli adempimenti normativi di competenza dello stesso MIUR. Le prime classi dei percorsi liceali e di quelli di istruzione e formazione professionale verranno avviate a partire dall'anno scolastico 2007/2008.

Insegnanti più qualificati e più giovani nella nuova scuola.

Certezza del posto di lavoro agli aspiranti docenti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in attuazione della legge 53/2003 che disciplina l'accesso alla professione di docente Cambia la formazione iniziale dei docenti delle scuole italiane, in linea con le normative europee che richiedono per la professione di insegnante una formazione specifica di livello universitario. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via definitiva, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, in attuazione della legge 53/2003. Il decreto prevede una formazione di pari dignità per i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo si svolgeranno presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, rispettivamente nei corsi di laurea magistrale e in appositi corsi accademici di secondo livello.

Avremo insegnanti più qualificati e più giovani, e, attraverso la programmazione delle ammissioni alle Università, che vale anche come autorizzazione a bandire i concorsi, verrà data loro certezza del posto di lavoro, mentre nel sistema precedente si era creata una situazione caratterizzata da aspiranti insegnanti anche non laureati e in numero sovradimensionato. La nuova disciplina consentirà progressivamente di risolvere il problema del precariato nelle scuole, perché a regime sarà possibile insegnare solo con il livello più alto della formazione universitaria. Per quanto riguarda il precariato storico viene conservato il reclutamento dalle graduatorie permanenti dei precari storici per il 50% dei posti da coprire, così come previsto dalla disciplina attuale. Il restante 50% dei posti verrà coperto per concorso, al quale saranno ammessi esclusivamente coloro che avranno conseguito i nuovi titoli abilitanti.

L'inizio dei nuovi corsi è previsto dall'anno accademico 2006-2007, per cui i primi abilitati potranno essere assegnati alle scuole dall'anno scolastico 2008-2009. Ma ecco, in sintesi, altri punti qualificanti della nuova normativa.

I nuovi percorsi sono programmati dalle Università nella loro autonomia in conformità a criteri definiti con decreto del Ministro, assicurando l'approfondimento disciplinare, i contenuti pedagogico-professionali e periodi di tirocinio nelle scuole, oltre ad eventuali stage all'estero. I nuovi percorsi formativi sono a numero programmato e sono ripartiti tra le Università di ciascuna Regione in misura pari al numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali della Regione stessa, più una percentuale del 30% per le esigenze complessive del sistema di istruzione. Ai corsi si accede previa selezione, dopo, aver conseguito la laurea di primo livello o il diploma accademico di primo livello. Un ruolo essenziale nella formazione dei docenti hanno i Centri di ateneo o di interateneo, che verranno realizzati con compiti di organizzazione del tutorato, svolgimento delle prove d'accesso, coordinamento delle lezioni teoriche con i laboratori e i tirocini, raccordo con le scuole e con le altre istituzioni formative del territorio. Tale raccordo verrà assicurato anche da professori della scuola, comandati presso i Centri con compiti di supervisione e coordinamento dei tirocini. I Centri realizzeranno specifiche intese con le scuole o con reti di scuole, con le associazioni professionali e disciplinari, gli Irre, l'Indire e l'Invalsi per assicurare una migliore integrazione e sinergia tra i contenuti teorici curati dalle Università e la riflessione sulla pratica professionale svolta nelle scuole. Alla fine del corso, contestualmente al conseguimento della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello, è previsto un esame di Stato con valore abilitante. La programmazione dei posti avviene a cadenza triennale in base a stime previsionali che tengono conto del numero dei posti di insegnamento, del numero degli alunni, anche disabili e del turn-over del personale docente. Il Ministero ripartisce poi anno per anno tra le università funzionanti nelle singole Regioni un numero di posti pari a quelli che si prevede di coprire nelle scuole della Regione maggiorato del 30%. La programmazione avviene per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che vale anche come autorizzazione a bandire i successivi concorsi. Gli abilitati sono assegnati alle scuole della Regione, tenendo conto delle esigenze delle stesse scuole, per svolgere un periodo di applicazione della durata di un anno tramite un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro, con assunzione di responsabilità di insegnamento sotto la supervisione di un tutor e svolgimento di attività formative connesse all'esperienza didattica, coordinate dal Centro di ateneo, sulla base delle indicazioni del tutor. Al termine dell'anno di applicazione ed in seguito a valutazione positiva espressa dal comitato per la valutazione del servizio, i docenti potranno essere ammessi al concorso per l'assunzione nelle scuole, già autorizzato in sede di programmazione.